

CAMERA DEI DEPUTATI <sup>Doc. IV-quater</sup>  
N. 40

---

**RELAZIONE**  
**DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI**  
(Relatore: **MANTINI**)

SULLA

**APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA  
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE**

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

**BENVENUTO**

pendente presso il tribunale di Torino (sez. VII civile)  
(atto di citazione del dottor Guido Berardo)

---

*Presentata alla Presidenza il 12 settembre 2002*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Giorgio Benvenuto, con riferimento ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Torino (sez. VII civile) a seguito di un atto di citazione depositato dal dottor Guido Berardo.

La vicenda trae origine da un intervento svolto dall'onorevole Benvenuto durante un convegno organizzato dall'A.P.I. (Associazione Piccole e Medie Imprese) di Torino per il giorno 6 febbraio 1998 presso il Centro Congressi del capoluogo piemontese, sul tema « *Le novità fiscali e la manovra finanziaria '98* », al quale l'onorevole Benvenuto era stato invitato in qualità di Presidente della Commissione finanze della Camera. Per l'occasione era stata invitata — per un contraddittorio politico — anche la senatrice di Alleanza Nazionale Maria Grazia Siliquini. In tale dibattito l'onorevole Benvenuto fu oggetto di aspre critiche mosse alla politica del Governo, che in quel momento esponeva, da parte del dottor Guido Berardo, presidente dell'associazione dei giovani ragionieri commercialisti di Torino. Nel corso dell'intervento di quest'ultimo, l'onorevole Benvenuto, avrebbe pronunciato la seguente parola « *Sciocchezze* », e, in risposta alle succitate critiche, quando richiamato ad un nuovo intervento nel dibattito, avrebbe commentato le frasi del ragionier Berardo usando le seguenti parole, per come esse sono riportate nell'atto di citazione: « *È un incompetente, tutto quello che ha detto sono solo sciocchezze, è un pericolo per i suoi clienti, vista l'impreparazione e incompetenza professionale* ».

La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 10 settembre 2002, ascoltando anche il deputato interessato.

Nel corso dell'esame è emerso che l'oggetto specifico del convegno era la riforma fiscale cosiddetta « *Visco* » che come noto ricomprendeva una delega legislativa per l'introduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Si trattava dunque di un argomento di strettissima attualità parlamentare.

Dall'esame della Giunta è emerso altresì che il dottor Berardo nel suo intervento aveva usato toni critici di insolita asprezza tanto che il resoconto giornalistico apparso il 10 febbraio 1998 su « *Italia Oggi* » dal titolo « *Codice tributario contro l'elusione* », riporta testualmente quel che segue: « *[...] Guido Berardo, dell'Unione giovani ragionieri commercialisti di Torino, ha tuonato contro la retroattività delle disposizioni tributarie in materia di deducibilità dei costi [...]* ». Ciò del resto è confermato dal verbale della testimonianza resa in data 5 aprile 2002 dal dottor Giuseppe Galla, testimone nel processo in questione. Egli ha affermato testualmente « *Ero relatore al convegno in oggetto. Per quanto ricordo in quell'occasione c'è stato un dibattito acceso sui toni, ma non mi pare che ci fosse qualche cosa che potesse incidere sul piano dell'offensività. Nell'intervento del ragionier Berardo venne da questi messa in discussione non solo la normativa sull'IRAP ma anche la corrispondenza alla realtà di quanto sul punto aveva detto poco prima l'onorevole Benvenuto* ». È apparso pertanto evidente che la controparte processuale del deputato richiedente, nella circostanza, si è esposta con considerazioni assai polemi-

che sul terreno proprio dell'attività parlamentare qual è quello di una riforma legislativa da poco entrata in vigore e che il deputato Benvenuto ha inteso evidenziare l'infondatezza delle critiche mosse al provvedimento legislativo. Si è trattato dunque di un episodio di confronto verbale alla pari che senza dubbio è rimasto entro i confini della polemica politica così come la giurisprudenza della Corte di cassazione la ritiene penalmente lecita (v. per es. la sentenza 26 novembre 1998, Casanova), anche alla luce della regola della ritorsione di cui all'articolo 599, comma 1, del codice penale.

Occorre aggiungere che il convegno si svolgeva a Torino, città ricomprendente il

collegio elettorale dell'onorevole Benvenuto e che al convegno stesso era presente la menzionata senatrice Siliquini, esponente dell'allora opposizione, anch'ella eletta nella medesima circoscrizione elettorale. Il carattere politico-parlamentare della circostanza è pertanto indiscutibile.

Per questi motivi, la Giunta all'unanimità propone all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Pierluigi MANTINI, *relatore*.